



U.S.R.

## IL RETTORE

**VISTO** il vigente Statuto di Ateneo e, in particolare, l'art. 33;

**VISTO** il D.R. n. 489 del 18/02/2014 con il quale il *Centro Interdipartimentale di ricerca in Scienze Immunologiche di Base e Cliniche (CISI)* è stato riorganizzato ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 53 dello Statuto;

**VISTO** *Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Centro Interdipartimentale di ricerca, in Scienze Immunologiche di Base e Cliniche (CISI)*, emanato con D.R. n. 3280 del 02/10/2017;

**VISTO** il vigente *Schema-tipo di Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dei Centri interdipartimentali di ricerca dell'Ateneo*, emanato con D.R. n. 2799 del 10/07/2019 e, in particolare, l'art. 10 che disciplina la figura del *Presidente Onorario*,

**VISTA** Nota del Direttore PG n. 4331 del 17/01/2022, con la quale il suddetto Centro Interdipartimentale di Ricerca CISI ha avanzato una proposta di modifica del proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento, approvata dal Comitato di Gestione del Centro nell'adunanza del 22/12/2021 e tesa a recepire in detto Regolamento la figura e la disciplina del *Presidente onorario* così come definita dal sopra citato *Schema-tipo*;

**VISTA** la Delibera n. 074 del 04/04/2022 (EO n. 391 del 12/04/2022) con la quale il Senato Accademico, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ha approvato la sopra cennata proposta di modifica del *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro Interdipartimentale di ricerca in Scienze Immunologiche di Base e Cliniche (CISI)*;

**VISTA** la Delibera n. 191 del 04/04/2022 (EO n. 555 del 21/04/2022) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta proposta di modifica del Regolamento del Centro *CISI*;

## DECRETA

Il *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro Interdipartimentale di ricerca in Scienze Immunologiche di Base e Cliniche (CISI)*, emanato con D.R. n. 3280 del 02/10/2017, è modificato come nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il testo modificato del sopra citato Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e, da quella data, sostituisce quello emanato con il sopra citato D.R. n. 3280/2017.

**IL RETTORE**  
**Matteo LORITO**

Ripartizione *Affari Generali*  
Il Dirigente *dott. Francesco BELLO*  
Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
*Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari*  
Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell'Ufficio *dott. Antonio NASTI*



## **REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA IN SCIENZE IMMUNOLOGICHE DI BASE E CLINICHE (CISI)**

### **Art. 1 (Oggetto)**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Scienze Immunologiche di Base e Cliniche (CISI) (di seguito denominato anche Centro o CISI).
2. Partecipano alle attività del Centro i seguenti Dipartimenti:
  - a. Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali;
  - b. Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate;
  - c. Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche;
  - d. Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche.

### **Art. 2 (Finalità e attività)**

1. Il Centro ha il fine di favorire il sinergismo tra i gruppi di ricerca con competenze nei vari aspetti delle scienze immunologiche e di altri settori scientifici ad esse correlate, inclusi il metabolismo e l'oncologia. In particolare, il Centro intende favorire l'integrazione scientifica tra specifiche competenze nel campo della Immunologia di Base e Clinica con particolare riferimento a problematiche inerenti le basi cellulari e molecolari della patologia umana nei settori delle malattie del bambino e delle malattie metaboliche e neoplastiche. Questi obiettivi saranno perseguiti utilizzando modelli sperimentali in vitro (cellulari e tissutali) ed in vivo. Il Centro intende inoltre favorire la cooperazione scientifica nel campo della farmacogenetica, della immunofarmacologia e delle terapie biologiche innovative anche al fine di identificare nuovi bersagli terapeutici, nuovi modelli sperimentali in vitro ed in vivo e nuove molecole in grado di modulare i processi infiammatori ed i meccanismi che li sottendono. L'obiettivo del CISI è quello di sviluppare e potenziare la ricerca traslazionale anche attraverso la collaborazione con qualificati Enti di ricerca nazionali ed internazionali.
2. Per raggiungere tali obiettivi, il Centro promuove e coordina l'attività di ricerca di sua competenza. Esso partecipa anche all'attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con istituzioni ed Enti pubblici e privati, secondo quanto disposto dall'Art. 33 dello Statuto dell'Ateneo nell'ambito del settore di ricerca predetto e compatibilmente con il piano annuale delle ricerche di cui al successivo Art. 9 del presente regolamento.
3. Il Centro può concorrere, limitatamente ai suoi scopi istituzionali e in coordinamento con i Dipartimenti ed i Corsi di studio, alle attività didattiche e di ricerca di eminenti studiosi, di studenti, laureandi, dottorandi, ricercatori, nonché alle attività didattiche connesse alle Scuole di Specializzazione, Corsi di Perfezionamento e Master e Dottorati di Ricerca.



## Art. 3

### (Strutture e soggetti partecipanti alle attività del Centro)

1. Partecipano alle attività del Centro i Dipartimenti che hanno manifestato, attraverso apposita delibera consiliare, assunta su proposta di uno o più Professori di ruolo o Ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti ai Dipartimenti stessi, la volontà di promuovere l'istituzione e l'attivazione del Centro. Al Centro possono aderire, successivamente alla sua attivazione, Professori di ruolo o Ricercatori, anche a tempo determinato, appartenenti ai Dipartimenti costituenti il Centro che ne facciano richiesta al Consiglio di Gestione. La richiesta individuale di partecipazione deve essere motivata e corredata da curriculum didattico e scientifico che documenti una attività di ricerca continuativa inerente alle specificità del Centro. I Dipartimenti proponenti garantiscono, in caso di necessità, il supporto finanziario al Centro in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture.
2. Possono partecipare alle attività del Centro i Dipartimenti che successivamente alla sua attivazione, ne facciano richiesta al Direttore del Centro, attraverso apposita delibera consiliare, motivata e dettagliata. La richiesta deve altresì indicare la disponibilità del Dipartimento richiedente a garantire, in caso di necessità, il supporto finanziario al Centro in misura proporzionale al suo coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture.
3. Possono altresì partecipare alle attività del Centro Professori di ruolo o Ricercatori anche a tempo determinato, di altri Dipartimenti, che siano interessati alle attività del Centro e ne condividano i criteri ispiratori e le finalità. La richiesta individuale di partecipazione deve essere motivata e corredata da curriculum didattico e scientifico che documenti una attività di ricerca continuativa inerente alle specificità del Centro.
4. Le richieste di partecipazione di cui al comma 2 sono valutate dal Centro che, in caso di esito positivo espresso da apposita delibera del Consiglio di Gestione, di cui al successivo Art. 6, ne propone l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
5. Le richieste di partecipazione di cui ai commi 1 e 3 devono essere approvate dal Consiglio di Gestione del Centro.
6. Il Centro può stipulare convenzioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo.

## Art. 4

### (Gestione amministrativa)

1. Il Centro ha autonomia gestionale, regolamentare, organizzativa e di spesa in conformità al vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2. L'organizzazione amministrativa del Centro è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Centro. Nell'ambito della stessa è individuato, tra gli appartenenti almeno alla categoria D, un responsabile dei processi amministrativo-contabili a cui è attribuita la responsabilità della istruttoria di ciascun atto di propria competenza.
3. Il Centro dispone per il suo funzionamento di risorse finanziarie proprie, acquisite autonomamente dall'esterno ovvero messe a disposizione dalle strutture partecipanti in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture del Centro.
4. Il Centro può stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'attività in conto terzi.



## **Art. 5 (Organi)**

1. Sono Organi del Centro:
  - a. Il Consiglio di Gestione
  - b. Il Direttore
  - c. Il Consiglio Scientifico

## **Art. 6 (Composizione del Consiglio di Gestione)**

1. Il Consiglio di Gestione è composto da:
  - a) I Professori di ruolo e Ricercatori, anche a tempo determinato, che hanno proposto ai Dipartimenti di rispettiva afferenza l'istituzione e l'attivazione del Centro ovvero che, afferendo ai detti Dipartimenti, hanno presentato, successivamente alla sua attivazione, richiesta di partecipazione al Centro, che sia stata accolta.
  - b) I Professori di ruolo e Ricercatori, anche a tempo determinato, la cui richiesta di partecipazione al Centro, presentata successivamente all'attivazione, sia stata accolta.
  - c) I Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, ove assegnato al Centro, eletti tra il personale assegnato, pari al 5% del numero totale della componente dei Professori di ruolo e Ricercatori e, comunque, in numero non inferiore a uno.
2. Le funzioni verbalizzanti sono svolte, su proposta del Direttore in apertura dei lavori di ciascuna seduta, da un componente del Consiglio individuato dal Direttore o dal Responsabile dei processi amministrativo - contabili del Centro.
3. Possono partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, su specifiche tematiche, esperti individuati dal Consiglio stesso.

## **Art. 7 (Compiti del Consiglio di Gestione)**

1. Sono compiti del Consiglio di Gestione:
  - a) approvare il piano triennale di sviluppo atto a garantire la sostenibilità di tutte le attività del Centro;
  - b) determinare i criteri generali di utilizzo delle risorse finanziarie strumentali ed umane disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro;
  - c) approvare il piano annuale delle attività proposto dal Direttore;
  - d) approvare la proposta di budget economico (annuale e triennale) e la proposta di budget degli investimenti (annuale e triennale) nonché il consuntivo di budget;
  - e) al termine di ogni triennio, esprimere parere sulla relazione documentata relativa ai risultati conseguiti da trasmettere al Nucleo di Valutazione;
  - f) avanzare proposte sullo sviluppo delle attività svolte;
  - g) autorizzare la stipula di contratti convenzioni e ogni altro atto negoziale nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
  - h) deliberare in merito alla stipula di contratti di collaborazione con personale esterno, alla luce della normativa vigente e previa verifica della necessaria copertura finanziaria degli stessi;
  - i) deliberare in merito a successive richieste di partecipazione alle attività del Centro da parte di altri Dipartimenti e/o a quelle individuali di singoli richiedenti, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del presente Regolamento;



- j) autorizzare le spese previste nel budget economico, degli investimenti e di cassa, nei limiti e con le modalità previste dal vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- k) collaborare con gli Organi di Governo dell'Università e con gli Organi di programmazione nazionale, regionali e locali alla elaborazione ed all'attuazione di programmi di ricerca;
- l) deliberare su ogni altra questione a richiesta del Direttore;
- m) esercitare tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla Legge, dallo Statuto e da Regolamenti di Ateneo;
- n) proporre al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico eventuali modifiche al Regolamento del Centro.

## **Art. 8**

### **( Riunioni del Consiglio di Gestione )**

1. Il Consiglio è presieduto dal Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Direttore, di cui al successivo Art. 9.
2. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Direttore, di norma, ogni 2 mesi e, in via straordinaria, su richiesta motivata del Direttore o di un terzo dei suoi componenti.
3. La convocazione del Consiglio deve essere notificata per iscritto o tramite posta elettronica, con riscontro di avvenuta ricezione, con l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere fatta pervenire almeno 5 giorni prima della seduta, salvo casi di motivata urgenza in cui tale termine è ridotto a due giorni.
4. Di ogni riunione deve essere redatto verbale della seduta sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi partecipi la maggioranza assoluta dei suoi componenti, diminuita degli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

## **Art. 9**

### **( Direttore )**

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Gestione al proprio interno tra i Professori di ruolo a tempo pieno. Il Consiglio di Gestione per l'elezione del Direttore viene convocato dal Decano dei Professori Ordinari del Centro. La votazione si svolge con voto segreto e ciascuna votazione è valida se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto al voto. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nella seconda e nella terza votazione, si procede a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nella seconda e nella terza votazione nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. In caso di parità di voti riportati, prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità anagrafica. Il Direttore è nominato dal Rettore. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile soltanto una volta.
2. Il Direttore nomina, tra i Professori di ruolo, membri del Consiglio di Gestione che abbiano optato per il regime a tempo pieno, un Vice-Direttore per essere coadiuvato o sostituito in caso di assenza o impedimento. Quest'ultimo decade alla cessazione della carica del Direttore.
3. Il Direttore presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. In caso di necessità e di urgenza, adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva. E' responsabile della gestione del Centro e della legittimità degli atti adottati, garantisce il conseguimento degli obiettivi assegnati al Centro stesso, nonché la corretta gestione e valorizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso affidate.



4. Il Direttore, tenuto conto dei criteri generali dettati dal Consiglio di Gestione, esercita i poteri d'indirizzo e vigilanza sulle attività del Centro ed adotta gli atti di gestione nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. In particolare, il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- a) propone al Consiglio di Gestione il piano triennale di sviluppo;
- b) predispose, ogni tre anni, una relazione documentata sui risultati conseguiti con riferimento allo stato delle attività che, corredata dal parere del Consiglio, viene trasmessa al Nucleo di Valutazione, per quanto di sua competenza;
- c) predispose la proposta di budget economico e la proposta di budget degli investimenti nonché il consuntivo di budget;
- d) gestisce e dispone tutti gli atti amministrativi, negoziali e di spesa del Centro, nei limiti con le modalità previste dal vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- e) provvede a tutti gli altri adempimenti relativi alla gestione del Centro che non rientrino nella competenza del Consiglio di Gestione;
- f) promuove le attività del Centro;
- g) vigila sulla osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
- h) tiene i rapporti con gli organi accademici e con l'Amministrazione universitaria;
- i) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, in analogia a quanto previsto per il Direttore di Dipartimento.

## **Art. 10**

### **(Consiglio Scientifico)**

1. Il Consiglio Scientifico è presieduto dal Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Direttore. Il Consiglio Scientifico ha lo scopo di verificare il piano annuale delle ricerche, valutare l'attività scientifica del Centro ed avanzare proposte sullo sviluppo strategico delle ricerche.
2. Il Consiglio Scientifico è costituito dal Direttore e dal Vice-Direttore in carica, da eminenti scienziati di chiara fama nazionale ed internazionale, indicati dal Consiglio di Gestione, e da gli ex Direttori del Centro.
3. Il Consiglio Scientifico si riunisce, su convocazione del Direttore, di norma annualmente ed, in via straordinaria, su richiesta motivata del Direttore o del Vice-Direttore. Le riunioni possono eventualmente realizzarsi, ove possibile, per via telematica. Di ogni riunione deve essere redatto verbale sottoscritto dal Direttore e dal Segretario.

## **ART. 11**

### **(Presidente onorario)**

1. Il Rettore, su proposta del Consiglio di Gestione del Centro, può nominare quale Presidente onorario del Centro, un esperto, anche esterno all'Ateneo, in possesso di specifiche competenze nonché di comprovata qualificazione ed esperienza nei settori di attività del Centro.
2. Il Presidente onorario dura in carica tre anni.
3. Il Presidente onorario, su invito del Direttore del Centro, può:
  - a. partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione del Centro;
  - b. rappresentare il Centro in occasione di eventi, manifestazioni e contesti istituzionali;
  - c. collaborare ai progetti di sviluppo delle attività del Centro da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Gestione del Centro;



- d. collaborare con il Direttore nella individuazione delle linee politiche, di indirizzo e di sviluppo del Centro, da proporre al Consiglio di Gestione;
- e. proporre iniziative scientifiche e culturali.
4. La carica di Presidente onorario non comporta alcuna retribuzione o indennità ma possono essere rimborsate le spese sostenute nell'ambito delle attività istituzionali affidate, secondo le modalità previste nel Regolamento delle missioni dell'Ateneo.

## **Art. 12**

### **(Sede, spazi e attrezzature)**

1. Il CISI ha sede in Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli, Edificio 18, IV piano, Emilato Ovest, nei locali in uso al Centro ed allestiti dallo stesso.
2. I Dipartimenti interessati stabiliscono le modalità di collaborazione con il Centro al quale partecipano.
3. Il Centro dispone di proprie attrezzature e di altri beni mobili iscritti in apposito inventario ed, eventualmente, di attrezzature e beni mobili messi a disposizione dai Dipartimenti partecipanti per lo svolgimento di attività di interesse comune.
4. Il Centro può accogliere e utilizzare attrezzature di proprietà di soggetti pubblici o privati mediante stipula di specifiche convenzioni, in osservanza della normativa vigente.